

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Deliberazione del Consiglio Provinciale di Venezia prot. n. 52111/V del 14 gennaio 1999, modificata con successive deliberazioni prot. n. 8078/IV di verb. del 10 febbraio 2000, n. 2006/00040 del 11 maggio 2006, n. 2007/00037 del 21 giugno 2007, n. 2007/00085 del 20 dicembre 2007 e n. 2009/10 del 22 gennaio 2009.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Attività di pesca

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
2. E' attività di pesca ogni azione diretta alla cattura di specie ittiche.
3. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con gli attrezzi previsti nel presente regolamento.

Art. 2 - Suddivisione delle acque

1. In applicazione dell'articolo 5, comma 2 della L.R. n. 19/98, la Provincia di Venezia, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa nelle seguenti zone:
 - Zona salmonicola (ZONA A): comprende tutte le acque situate a nord dell'Autostrada A4 "Venezia – Trieste" e ad est dalla S.S. n. 251, così come da cartografia allegata alla Carta Ittica;
 - Zona ciprinicola (ZONA B): comprende tutte le altre acque esistenti nel territorio provinciale, con esclusione di quelle comprese nelle zone "A" e "C";
 - Zona salmastra (ZONA C): comprende tutte le acque salate e salmastre ricadenti nelle aree della laguna di Venezia, della Lama del Morto e della laguna di Caorle e i corsi d'acqua contermini, così come da cartografia allegata alla Carta Ittica.

Art. 3 - Classificazione delle acque

1. Agli effetti della pesca, le acque della provincia di Venezia, in considerazione delle valutazioni espresse dalla Carta ittica provinciale, sono così classificate: a) acque principali interne; b) acque secondarie interne; c) acque salmastre.
2. Sono principali interne le acque che, per la loro portata, vastità e condizioni biologiche nonché per la loro caratteristica di naturalità, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi a grande cattura. Esse sono:
 - a) fiume Adige;
 - b) fiume Bacchiglione;
 - c) fiume Brenta;
 - d) fiume Gorzone;

- e) fiume Livenza;
 - f) fiume Piave;
 - g) fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
 - h) fiume Tagliamento;
 - i) canale Taglio Nuovissimo, da Ca' Molin alla Laguna;
 - j) canale Loncon, dalla confluenza con il canale Fosson all'innesto con il fiume Lemene;
 - k) fiume Lemene, dalla confluenza con il Reghena al suo innesto con il canale Nicesolo;
 - l) fiume Dese da ponte Alto alla foce.
3. Sono secondarie interne tutte le altre acque interne con esclusione di quelle comprese nella zona salmastra (zona C).
4. Sono acque salmastre quelle ricomprese nella zona salmastra (zona C) di cui al precedente articolo 2.

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 4 - Distanze da manufatti

1. Fermi restando i divieti disposti da altre Autorità per ragioni igienico-sanitarie o comunque di pubblica utilità, è vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo dalle scale di monta dei pesci, dai graticci e simili, dalle macchine e opere idrauliche, da e sotto i ponti, compresi quelli translagunari denominati "della Libertà" e della S.S. Romea tra Chioggia e Valli di Chioggia, nonché a distanza inferiore a m 5 dalle cascate.
2. Il Presidente della Provincia può stabilire, con proprio decreto, per ragioni di pubblico interesse o per accertate situazioni di pericolo, zone di divieto di pesca e norme più restrittive rispetto alle distanze di cui al primo comma.

Art. 5 - Uso di esche e pasture per il pescatore dilettante-sportivo

1. E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse uova di pesce o loro imitazioni, sangue e derivati, interiora di animali.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 30, il pescatore dilettante-sportivo può detenere e usare, per giornata, non più di kg 1 di "fouillis", kg 0,1 di "ver de vase", kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 5 di pastura (12 LITRI BAGNATA) e kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra se in acque principali; in acque secondarie e in acque salmastre il pescatore dilettante - sportivo può detenere e usare, per giornata, non più di kg 0,5 di "fouillis", kg 0,1 di "ver de vase", kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 4 di pastura (10 LITRI BAGNATA), kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra.
3. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, per motivi di particolari caratteristiche idrobiologiche dei corsi d'acqua, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può modificare i quantitativi di cui al precedente comma.
4. E' vietata ogni forma di pasturazione con il sangue, con composti contenenti sangue, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire i pesci.
5. Nelle acque della zona A sono vietati l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria, delle uova di salmone o di trota e ogni forma di pasturazione.
6. *(abrogato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00085 del 20/12/2007)*
7. L'uso del pesciolino vivo o morto come esca è consentito esclusivamente con l'impiego di specie autoctone.
8. E' sempre vietato liberare il pesce esca non utilizzato nei corsi d'acqua provinciali.
9. E' vietata la commercializzazione, la vendita e la detenzione di pesci esca non autoctoni. Gli esercizi commerciali devono segnalare con apposite targhette identificative gli acquari destinati alla stabulazione per la vendita dei pesci esca.

Art. 6 - Catture consentite al pescatore dilettante-sportivo e norme di salvaguardia

1. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di kg 5 complessivi di pesci e di non più di kg 5 complessivi tra molluschi e crostacei, tranne il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.
2. Fermi restando i limiti complessivi massimi di kg 5 di cui al comma 1, il quantitativo massimo di echinodermi non può superare kg 1.
3. Non concorrono alla formazione del quantitativo di cui al primo comma tutte le specie ittiche alloctone per le quali sono consentite catture senza limiti di numero e di peso, con l'eccezione delle vongole. E' vietato reimmettere nei corsi d'acqua provinciali le specie ittiche non autoctone catturate.
4. E' vietato abbandonare gli esemplari catturati sulle rive dei corsi o specchi acquei o in prossimità dei luoghi di pesca. E' inoltre vietato provocare dissesti agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei, abbandonare esche non utilizzate e rifiuti di qualsiasi genere a terra, sulle rive o nelle immediate vicinanze del luogo di pesca, nonché gettare rifiuti in acqua.

Art. 7 - Uso degli attrezzi

1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le modalità contenute nel presente regolamento. Qualora ciò non avvenga gli attrezzi sono sequestrati e, successivamente, confiscati con apposito provvedimento, ai sensi della Legge 24/11/81, n. 689.
2. Il soffermarsi lungo corsi o specchi d'acqua in possesso di attrezzi da pesca immediatamente pronti all'uso è considerato attività di pesca.
3. Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale e collocati in acqua devono recare un contrassegno riportante il numero della licenza di categoria "A" del proprietario titolare.
4. Gli attrezzi di pesca non devono occupare più della metà della larghezza del corso d'acqua dove sono collocati, fermo restando il prioritario rispetto della sicurezza della navigazione.
5. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può autorizzare, per periodi e zone limitate, l'uso di attrezzi non previsti dal presente regolamento qualora ciò si rendesse necessario per catturare specie ittiche non autoctone.
6. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, per comprovati motivi di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può vietare o limitare, temporaneamente, l'uso di attrezzi consentiti dal presente regolamento sia per la pesca di professione che dilettantistico-sportiva.
7. E' vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a distanza inferiore a m 30 da linee elettriche aeree. Tali attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.
8. Ogni pescatore dilettante sportivo non può occupare un tratto di riva superiore a m 20; il posto di pesca spetta al primo occupante. Deve essere comunque osservata una distanza minima di rispetto di 20 metri dagli attrezzi da pesca professionale in esercizio.
9. La distanza minima di rispetto fra due natanti ancorati è fissata in m 50, salvo consenso del primo occupante.
10. L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato; la maglia della rete non può essere inferiore a mm 10.
11. L'impiego della fonte luminosa è sempre vietato salvo nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.
12. La misura della maglia delle reti si effettua calcolando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti; l'operazione va effettuata stirando la maglia bagnata sull'asse più lungo dello strumento.

Art. 8 - Tipi di pesca vietati

1. E' vietata l'attività di pesca con sommolvimento del fondo, fatta eccezione per l'uso di attrezzi consentiti per la pesca professionale, nonchè la pesca a strappo con canna o lenza munita di "ancoretta". La pesca con le mani è consentita solo in zona C.
2. E' vietato pescare usando materiale esplodente, tossico o inquinante. E' vietato, altresì, l'uso della corrente elettrica come mezzo di uccisione o stordimento dei pesci, salvo che per il recupero delle specie ittiche in caso di asciutte di bacini o corsi d'acqua e nell'esercizio di pesca scientifica autorizzata.
3. E' vietato gettare o infondere nelle acque sostanze atte a stordire o uccidere fauna ittica.
4. E' vietata qualsiasi attività di pesca in acque coperte nella loro maggior parte da ghiaccio e durante le asciutte, parziali o totali, di bacini o corsi d'acqua.

Art. 9 - Anellidi e corbole

1. La raccolta degli anellidi e delle corbole è consentita ai pescatori di professione in possesso della licenza di categoria "A" con l'ausilio del palo, della forca, del coltello e del crivello a mano con rete a sacco avente dimensioni massime di cm 60 per cm 90 oppure cm 80 di diametro.
2. Il pescatore dilettante-sportivo, in possesso di licenza di tipo "B", "C", "D" o dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della L.R. n. 19/98, può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, fino a 200 esemplari al giorno complessivi di vermi, di cui non più di 100 della specie verme duro o "muriddu" e fino a 100 esemplari di corbole.
3. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, nonché dell'attrezzo denominato "vanghetto"; dopo la raccolta il sito dovrà essere ripristinato.

Art. 10 - Unità per la pesca professionale

1. Le unità a motore adibite alla pesca professionale nelle lagune venete devono essere iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima o interna.
2. Le unità a motore aventi lunghezza fuori tutto non superiore a m 7,5 adibite alla pesca professionale nelle lagune venete devono essere iscritte negli appositi registri tenuti dall'Ispettorato di Porto di Venezia, qualora non iscritta come imbarcazione da pesca marittima.
3. All'interno della zona salmastra (zona C) per l'esercizio della pesca professionale possono essere utilizzati navi o natanti con stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, con apparato motore non superiore a Kw 112 (pari a CV 150).
4. Le unità adibite alla pesca professionale attualmente non in regola con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere iscritte negli indicati registri entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO III PESCA IN ZONA SALMONICOLA (ZONA A)

Art. 11 - Pesca dilettantistico-sportiva

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza tipo "B," "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98 e provvisto del tesserino regionale, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque classificate salmonicole (zona A) con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
 - a) una sola canna con o senza mulinello e un solo amo, che può terminare con un solo dardo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. Nella pesca con esche

- artificiali è consentito l'impiego di imitazioni munite di più ami singoli, purché facenti parti di un'unica esca;
- b) moschera o camolera con un amo ed esclusivamente a galla;
 - c) coda di topo con una sola mosca artificiale;
 - d) canna armata di mazzacchera o boccon per la pesca alle anguille.
2. L'uso degli attrezzi di cui al primo comma è consentito da mezz'ora prima della levata del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto, nel periodo compreso dalla prima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre.
 3. L'attività di pesca ai "salmonidi" e "timallidi" può essere esercitata per un numero massimo di quindici giorni al mese, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, anche se festivi, in cui la pesca è sempre vietata.
 4. La pesca alle anguille può essere esercitata dalla prima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre, tutti i giorni ad esclusione di martedì e venerdì, anche se festivi, da mezz'ora prima della levata del sole fino a mezzanotte, con l'uso di un massimo di due canne.
 5. E' vietato l'esercizio della pesca da natante, anche se ancorato.
 6. Nel rispetto dei limiti di peso previsti dal presente regolamento, ogni pescatore, per ciascuna giornata di pesca, può catturare fino a cinque capi delle specie appartenenti alle famiglie dei "salmonidi" e "timallidi", di cui non più di un timallide.
 7. E' vietata ogni forma di pesca subacquea.
 8. Il tesserino regionale di cui al primo comma è rilasciato dalla Provincia ai titolari di licenza tipo "B", "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19/98. La Provincia può delegare il rilascio del tesserino regionale anche a enti locali, associazioni e federazioni di pesca sportiva.
 9. *(abrogato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00085 del 20/12/2007)*

TITOLO IV

PESCA IN ZONA CIPRINICOLA (ZONA B)

Art. 12 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona ciprinicola (zona B)

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza tipo "B," "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98 , oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque classificate ciprinicole (zona B) con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
 - a) canna con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. E' vietato l'uso di ami ad "ancoretta", fatta eccezione per la pesca a "spinning";
 - b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo deve essere usato esclusivamente da riva, non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante. L'attrezzo, a rete bagnata, non deve avere una sacca superiore a cm 40. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20. L'uso dell'attrezzo è consentito solo nei corsi d'acqua principali di cui al precedente articolo 3, comma 2. L'uso del bilancino è vietato dal 1 maggio al 30 giugno;
 - c) tirlindana con non più di tre esche;
 - d) coda di topo, con non più di tre mosche artificiali;
 - e) moschera o camolera, con non più di tre ami ed esclusivamente a galla;
 - f) boccon o mazzacchera, per la pesca delle anguille.
 - g) bilancia a mano o carrucola. L'utilizzo è riservato alle associazioni di volontariato a favore di soggetti diversamente abili, dietro specifica autorizzazione rilasciata dal

dirigente responsabile dell'ufficio competente per ragioni di aggregazione sociale e ricreativa. L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente per i corsi d'acqua principali. Il lato massimo della rete non deve superare m 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a m 20.

- h) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari 1/6 di quella precedente, con maglia di mm 12. L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato.

L'utilizzo della bilancia grande o bilancione è consentito:

- al titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali, in possesso di licenza di categoria B ovvero dell'autorizzazione ex art. 10 L.R. n. 19/1998 e munito di specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio provinciale competente;
- ad altro pescatore munito dei medesimi titoli autorizzativi, purché delegato dal titolare della concessione a sua volta in possesso dei titoli di cui al precedente punto o dal titolare di concessione di cui all'art. 13, comma 1, lettera e). La delega può essere estesa fino ad un numero massimo di altri cinque pescatori i cui nominativi, e le loro eventuali variazioni, dovranno essere preventivamente comunicati all'ufficio competente della Provincia di Venezia dal titolare della concessione.

L'autorizzazione può essere rilasciata per le installazioni già censite nel 2007 con la Carta Ittica della Provincia di Venezia. L'utilizzo di ulteriori installazioni può essere autorizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta Ittica della Provincia di Venezia.

L'autorizzazione provinciale ha validità annuale e consente l'uso di una singola bilancia grande o bilancione specificatamente indicata nell'autorizzazione. Il pescatore dilettantistico-sportivo, munito di licenza B, può risultare titolare di una sola autorizzazione provinciale per l'utilizzo della bilancia grande o bilancione.

Art. 13 - Pesca di professione in zona ciprinicola (zona B)

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo "A", oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque della zona ciprinicola (zona B) con i seguenti attrezzi e alle seguenti modalità:

A) nelle acque principali:

- a) gli attrezzi di cui all'articolo 12 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
- b) tremaglio denominato anche "redesin", "rè armà", "sorbera". La lunghezza massima della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e comunque non deve essere superiore a m 24. L'altezza massima della rete non deve superare m 1,50 e la maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo capo, mentre l'altro deve essere fissato a terra. E' inoltre consentita la rete da "secondare" di altezza massima di m 3,50. E' vietato occupare con detta rete più della metà del corso d'acqua nonché usare la medesima a strascico. E' vietato altresì stendere l'attrezzo come fosse una rete di circuizione;
- c) bertovello con ali denominato anche "cogularia" o "traturò". L'apertura massima al corpo non deve superare m 4, la lunghezza massima delle due ali m 6 ciascuna e l'altezza massima delle stesse m 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere

- inferiore rispettivamente a mm 40 e mm 20. Ne è sempre vietato l'uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a m 15;
- d) bertovello denominato anche "bartoeo". Il diametro massimo della bocca non deve superare m 1,50, la lunghezza massima della rete m 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24. E' consentito l'uso di più bertovelli uniti fra loro, fino a un massimo di 50; tra un gruppo di bertovelli e un altro, deve intercorrere una distanza minima di m 50;
 - e) bilancia grande o bilancione. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art.12, 1° comma, lettera g) in ordine alle misure della rete della bilancia e alle modalità di pesca, il titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali in possesso di licenza di categoria A, utilizza la struttura di pesca a bilancia senza alcuna ulteriore autorizzazione provinciale. Il pescatore professionista in possesso di licenza di tipo A, non titolare di concessione, può comunque utilizzare l'attrezzo denominato bilancia grande, previo consenso del titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali;
 - f) vangaiola da gamberetti denominata anche "negossa" o "aguà". L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 10 né superiore a mm 14. E' permessa l'applicazione della traversa in legno. L'uso dell'attrezzo con o senza il quadrato centrale è vietato dal 1 maggio al 30 giugno;
 - g) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 5. La misura va presa ad attrezzo bagnato;
 - h) corda armata denominata anche "spaderno" o "triziola" o "parangale". L'attrezzo deve essere posato sul fondo del corso d'acqua;
 - i) fureghin. La maglia non deve essere inferiore a mm 60;
- B) nelle acque secondarie:
- a) gli attrezzi di cui all'articolo 12 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
 - b) gli attrezzi di cui alle lettere d), g) e h) del precedente punto A).

Art. 14 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona salmastra (zona C)

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza tipo "B," "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque classificate salmastre (zona C) con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
 - a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna o tognà. E' altresì consentito l'uso della "correntina" con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;
 - b) bilancia a mano o carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare m 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a m 20;
 - c) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20;
 - d) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare cm 15. E' consentito l'uso dell'attrezzo anche con l'ausilio di fonte luminosa durante i periodi dal 15 marzo al 15 giugno e dal 1° settembre al 30 novembre. La fonte luminosa non può superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso;

- e) sugheri o "suri" con un amo e in numero massimo di 25;
- f) volega. Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 16. E' consentito l'uso di tale attrezzo anche per la pesca delle seppie, con l'ausilio della fonte luminosa, limitatamente ai periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° agosto al 30 settembre; per l'uso della fonte luminosa valgono le norme di cui alla precedente lettera d); se la pesca è praticata da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;
- g) paravanti da caminar, con misura di cm 80 e maglia non inferiore a mm 16;
- h) rezzaglio o "sparviero" o "giacchio". La maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 28;
- i) slitta con scivolo divergente, con non più di otto ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore;
- l) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari 1/6 di quella precedente, con maglia di mm 12. L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato.

L'utilizzo della bilancia grande o bilancione è consentito:

- al titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali, in possesso di licenza di categoria B ovvero dell'autorizzazione ex art. 10 L.R. n. 19/1998 e munito di specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio provinciale competente;
- ad altro pescatore munito dei medesimi titoli autorizzativi, purché delegato dal titolare della concessione a sua volta in possesso dei titoli di cui al precedente punto o dal titolare di concessione di cui all'art. 15, comma 1, lettera k). La delega può essere estesa fino ad un numero massimo di altri cinque pescatori i cui nominativi, e le loro eventuali variazioni, dovranno essere preventivamente comunicati all'ufficio competente della Provincia di Venezia dal titolare della concessione.

L'autorizzazione può essere rilasciata per le installazioni già censite nel 2008 con il Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune di Venezia e Caorle. L'utilizzo di ulteriori installazioni può essere autorizzato solo nella misura del 20% delle strutture già censite, privilegiando i luoghi dei quali esiste documentazione storica. Il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo delle predette ulteriori installazioni è subordinato all'osservanza di una distanza di rispetto da un bilancione all'altro, misurata in linea d'aria, non inferiore a m 1.000.

La predetta autorizzazione provinciale ha validità annuale ed consente l'uso di una singola bilancia grande o bilancione specificatamente indicata nell'autorizzazione. Il pescatore dilettantistico-sportivo, munito di licenza B, può risultare titolare di una sola autorizzazione provinciale per l'utilizzo della bilancia grande o bilancione.

- m) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15, in numero massimo di 15 per ogni barca;
- n) canna da bisati, in numero massimo di 15 per ogni barca;
- o) "re' da imbocco" o "barracuda". La rete deve essere in nylon, di lunghezza non superiore a m 100. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44. L'attrezzo deve essere usato come rete di superficie;
- p) tremaglio per "anguele". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare m 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;

2. Gli attrezzi di cui alle lettere a), e) e i) possono essere usati in modo cumulativo solo fino alla concorrenza di 15 ami complessivi.
3. Nella laguna di Caorle e nella Lama del Morto sono consentiti esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), e), i) ed l) del comma 1.
4. Ogni attività di pesca è comunque vietata a distanza inferiore a m 50 dagli appostamenti fissi di acquacoltura.

Art. 14 bis – Pesche tradizionali in Laguna di Venezia.

1. Per mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell'ambito della tradizione lagunare il dirigente responsabile dell'ufficio competente autorizza pescatori dilettanti-sportivi, muniti di licenza tipo "B," "C" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98, ad esercitare la pesca nelle acque della Laguna di Venezia con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
 - a) parangale di fondo o di superficie con non più di 50 ami. È consentito l'uso di un solo attrezzo per pescatore. La distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m 100;
 - b) fureghin. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m 24;
 - c) tartanella ciara. Le ali (pareti di invito della rete) non devono avere lunghezza superiore a m 15 ed altezza superiore a m 2; la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo deve essere trainato senza l'ausilio di forza motrice meccanica, evitando l'occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati;
 - d) trimaglio o tramaglio o sorbera, di lunghezza della rete non superiore a m 50. La maglia non deve essere inferiore a mm 44;
 - e) cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o "traturò", "monchin" o "mezza-luna", nel numero massimo di 1. La bocca dell'attrezzo non deve superare i m 3 e la sua lunghezza massima non può superare i m 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. la maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12.
 - f) bragotto, con lunghezza della rete non superiore a m 15 e maglia non inferiore a mm 16. L'attrezzo deve essere trainato senza l'ausilio di forza motrice meccanica, evitando l'occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata annualmente ed ha validità dal 1° aprile al 30 novembre. Il numero complessivo di pescatori autorizzati annualmente per ciascuno degli attrezzi di cui al comma 1 non può essere superiore a 80 per la zona denominata "laguna nord" e 80 per la zona denominata "laguna sud", demarcate dal Ponte della Libertà, dalla città di Venezia e dal limite meridionale del Canale di San Nicolò.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i pescatori interessati o le associazioni di pesca sportiva, in nome e per conto dei propri associati, possono presentare apposita domanda dal 1° dicembre al 31 gennaio, optando in via esclusiva per la laguna nord ovvero per la laguna sud. Nel caso delle domande presentate dalla associazioni, deve essere allegato, per ciascuno degli attrezzi di cui al comma 1, un elenco dei pescatori, propri associati, interessati all'uso di tali attrezzi.
4. Il numero complessivo delle autorizzazioni comprendenti l'utilizzo delle attrezzature previste alle lettere d) ed e) non può essere superiore a 5.
5. Il rilascio dell'autorizzazione avviene sulla base delle seguenti condizioni di priorità:
 - a) essere residente in uno dei comuni della provincia di Venezia il cui territorio rientra almeno in parte nella conterminazione lagunare;
 - b) essere cittadini italiani che hanno dato lustro alla tradizione lagunare veneziana in campo sportivo;
 - c) essere stato titolare di licenza per la pesca professionale nelle acque interne di tipo A;

- d) essere socio di un'associazione di pesca sportiva impegnata nel mantenimento delle tradizionali modalità di pesca;
 - e) maggiore età anagrafica.
6. Le domande di autorizzazione presentate dopo il 31 gennaio possono essere accolte qualora non sia stato raggiunto il limite massimo di cui al comma 2 secondo l'ordine cronologico di presentazione.
7. In via transitoria per l'anno 2009 il termine per la presentazione delle domande di cui ai commi 3 e 6 è fissato al 28 febbraio.

Art. 15 - Pesca di professione in zona salmastra (zona C)

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo "A", oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque della zona salmastra (zona C) con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
- a) gli attrezzi di cui all'articolo 14 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
 - b) cerchio o "rassaio", con rete a maglia non inferiore a mm 14;
 - c) tirlindana;
 - d) saccaleva o cianciolo, denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a m 100;
 - e) rete da posta con cogoli o "tresse". La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle "pareti" non deve essere inferiore a mm 14. La distanza tra ogni linea di reti da posta non deve essere inferiore a m 200. Durante il periodo di pesca autorizzato, le reti da posta devono essere ripulite almeno ogni 15 giorni e al suo termine le reti e i pali di sostegno dovranno essere riportati a terra;
 - f) trimaglio o tramaglio o sorbera, anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35;
 - g) tela da pesce novello denominata anche "tratolina da pesse novello". La lunghezza massima della rete denominata anche tela non deve essere superiore a m 8;
 - h) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
 - i) rastrello e rasca, per la pesca dei molluschi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17;
 - j) cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o "traturò", "monchin" o "mezza-luna". La bocca dell'attrezzo non deve superare i m 3 e la sua lunghezza massima non può superare i m 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogolo non deve essere inferiore a mm 12;
 - k) bilancia grande o bilancione. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art.14, 1° comma, lettera l) in ordine alle misure della rete della bilancia e alle modalità di pesca, il titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali in possesso di licenza di categoria A, utilizza la struttura di pesca a bilancia senza alcuna ulteriore autorizzazione provinciale. Il pescatore professionista in possesso di licenza di tipo A, non titolare di concessione, può comunque utilizzare l'attrezzo denominato bilancia grande, previo consenso del titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali;
 - l) volega. La maglia non deve essere inferiore a mm 16;
 - m) coccia volante. La maglia non deve essere inferiore a mm 14;
 - n) coccia con ciocioli. La maglia non deve essere inferiore a mm 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. E' consentito l'uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;
 - o) battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12;
 - p) tartana fissa da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. E' vietata l'aggiunta della catena;
 - q) tartanella ciara o da sepe. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;

- r) granzera o bragagna da granchi. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;
 - s) schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10.
 - t) parangale di fondo o di superficie;
 - u) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15;
 - v) canna da bisati;
 - w) fureghin. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m 24;
 - x) "re' da imbrocco" o "barracuda", anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev'essere inferiore a mm 35;
 - y) tremaglio per "anguelle". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare m 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;
 - z) reoni da seppie. L'attrezzo non deve superare i m 15 di apertura complessiva e i m 4 di altezza;
2. Nella laguna di Caorle e nella Lama del Morto è vietato l'uso degli attrezzi di cui alle lettere d), m), n), p), q), r), s), z) del comma precedente. E' consentito l'uso del "re' da imbrocco" o "barracuda" soltanto da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole.
3. I pescatori di professione ovvero loro cooperative, che intendono esercitare la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera e) e z) del primo comma, devono essere muniti di apposita autorizzazione, indicante i tempi e i luoghi di postazione, rilasciata dal dirigente dell'ufficio competente, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al successivo articolo 33.
4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, i pescatori professionali ovvero loro cooperative o consorzi, devono presentare, entro il mese di dicembre, apposita domanda al dirigente dell'ufficio provinciale competente, indicando nominativamente i pescatori addetti nonché, su apposita cartografia, la posizione e la lunghezza lineare complessiva degli attrezzi.
5. La suddetta autorizzazione ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo;
6. Non possono comunque essere autorizzate più di venti postazioni per i reoni da seppie nell'intera laguna di Venezia, da rilasciare nel numero massimo di una postazione per ciascun pescatore professionista osservando i seguenti criteri di priorità:
- a) non avere commesso violazioni relative all'utilizzo degli attrezzi per i quali viene chiesta l'autorizzazione.
 - b) essere stato titolare di autorizzazione nei due anni precedenti;
 - c) essere titolare di licenza di pesca professionale di tipo A dal maggior numero di anni consecutivi;
 - d) maggiore età anagrafica.
- La stessa postazione per i reoni da seppie potrà essere usata da più pescatori professionisti, purché appartenenti alla stessa cooperativa di pesca.
7. Le reti da posta devono essere segnalate con paline recanti appositi contrassegni rilasciati dalla Provincia.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o ripetute inosservanze delle prescrizioni.

Art. 15 bis – ABROGATO

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER LA PESCA DI MOLLUSCHI NELLE ACQUE SALMASTRE (ZONA C)

Art. 16 - Raccolta dilettantistico-sportiva di molluschi bivalvi

1. Al pescatore dilettante-sportivo, titolare di licenza di pesca di tipo "B", "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98, è consentito raccogliere molluschi bivalvi al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura ed esclusivamente mediante raccolta a mano, in quantità non superiore a cinque chilogrammi al giorno, dall'alba al tramonto.

Art. 17 - Pesca professionale di vongole

1. Ai sensi dell'art. 33 c. 4 della L.R. n. 19/98, la pesca professionale di vongole, al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente a pescatori di professione titolari di licenza di tipo "A" che ne facciano richiesta, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano di cui all'articolo 33.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente deve stabilire il quantitativo di prodotto giornaliero pescabile nonché l'indicazione dei metodi e degli attrezzi utilizzabili, tra i seguenti:
 - a) raccolta a mano;
 - b) rasca (rasca manuale trainata all'indietro);
 - c) rastrello (rastrello manuale da barca).
3. È fatto divieto di esercitare pesca di vongole di tipo professionale dal tramonto all'alba.

Art. 18 - Attività di venericoltura

1. L'attività di venericoltura è soggetta a concessione provinciale. La concessione è rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente su istanza della persona fisica o giuridica richiedente.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del richiedente;
 - b) l'atto autorizzativo o concessorio dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo;
 - c) un idoneo elaborato planimetrico o cartografico relativo all'area di attività;
 - d) il piano annuale di gestione e produzione della risorsa ittica con la delimitazione delle zone di allevamento e di raccolta della vongola, il numero degli addetti all'attività e il numero e la tipologia delle imbarcazioni adibite, i sistemi di raccolta - anche meccanici - utilizzati, i punti e gli orari di sbarco del prodotto, il ciclo produttivo e i quantitativi di prodotto giornalieri per singolo addetto e complessivi;
 - e) le altre indicazioni previste dal Piano di cui all'articolo 33.
3. La concessione ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile; può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi in essa contenuti.
4. Con il provvedimento di concessione la Provincia determina le modalità di esercizio dell'attività di allevamento e raccolta del prodotto, con particolare riguardo alla congruità e funzionalità del piano di gestione e produzione, al numero degli addetti ed ai sistemi di semina e raccolta - anche con carattere sperimentale - tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano di cui all'articolo 33.

Art. 18 bis – ABROGATO

TITOLO VII NORME PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Art. 19 - Lunghezze minime di cattura dei pesci

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, le lunghezze minime di cattura sono le seguenti:
 - temolo (*Thymallus thymallus*) cm 35
 - trota marmorata (*Salmo trutta-marmoratus*) cm 40
 - trota fario (*Salmo trutta trutta*) cm 22
 - persico reale (*Perca fluviatilis*) cm 20
 - tinca (*Tinca tinca*) cm 25
 - carpa (*Cyprinus carpio*) cm 30
 - barbo comune (*Barbus plebejus*) cm 25
 - cavedano (*Leuciscus cephalus*) cm 20
 - pigo (*Rutilus pigus*) cm 30
 - luccio (*Esox lucius*) cm 50
 - anguilla (*Anguilla anguilla*) cm 40
 - scazzone (*Cottus gobio*) cm 10
 - lasca (*Chondrostoma genei*) cm 15
2. Per le lunghezze minime delle specie ittiche di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigenti in materia.
3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta due lobi.
4. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua, procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.
5. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può adottare provvedimenti più restrittivi, con carattere temporaneo, rispetto alle misure minime di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 20 - Periodi di proibizione della pesca

1. Ai fini di tutela della fauna acquatica, la pesca delle specie sotto riportate è vietata nei periodi a fianco di ciascuna indicati:
 - temolo (*Thymallus thymallus*) dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
 - tinca (*Tinca tinca*) dal 1° maggio al 30 giugno;
 - persico reale (*Perca fluviatilis*) dal 1° aprile al 31 maggio;
 - carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;
 - luccio (*Esox lucius*) dal 1° gennaio al 15 aprile;
 - trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - trota fario (*Salmo trutta trutta*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - barbo comune (*Barbus plebejus*) dal 15 aprile al 15 giugno;
 - pigo (*Rutilus pigus*) dal 1° aprile al 30 giugno;
 - lasca (*Chondrostoma genei*) dal 1° aprile al 30 giugno;
 - savetta (*Chondrostoma soetta*) dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - corbola (*Upogepia sp.*) dal 1° giugno al 31 luglio;
 - anellidi (*Marphysa sanguinea*, *Hediste sin.*, *Nereis sp.*, *Perinereis sp.*) dal 1° dicembre al 28 febbraio;
 - gobione (*Gobio gobio*) dal 15 aprile al 15 giugno;
 - lampreda di ruscello (*Lethenteron zanandrei*) dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - panzarolo (*Knipowitschia punctatissimus*) dal 1° gennaio al 31 dicembre;

- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*) dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - storione comune (*Acipenser sturio*) dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - storione cobice (*Acipenser naccarii*) dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - storione ladano (*Huso huso*) dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*) dal 1° gennaio al 31 dicembre;
 - riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) dal 1° maggio al 30 giugno;
 - nono (*Aphanius fasciatus*) dal 1 gennaio al 31 dicembre;
 - ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*) dal 1 gennaio al 31 dicembre;
 - ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*) dal 1 gennaio al 31 dicembre;
 - cheppia (*Alosa fallax*) dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. I pesci catturati in epoca di divieto devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione nel caso di utilizzo di esca artificiale, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti pericolo per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.
 3. Relativamente alle specie storione, fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti commi, il pescatore ha altresì l'obbligo, entro 24 ore, di informare della cattura la Provincia.
 4. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente può adottare provvedimenti, a carattere temporaneo, di variazione o integrazione dei periodi o delle specie di cui al primo comma, tenuto conto dell'incidenza dei periodi riproduttivi delle singole specie ittiche in relazione alle caratteristiche delle acque provinciali e acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche.

Art.21 - Semine ittiche

1. Viste le indicazioni della Carta ittica provinciale e anche in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 19 e 20, nelle acque interne della provincia è consentita l'immissione delle seguenti specie ittiche:
 - luccio (*Esox lucius*);
 - tinca (*Tinca tinca*);
 - anguilla (*Anguilla anguilla*);
 - cavedano (*Leuciscus cephalus*);
 - barbo comune (*Barbus plebejus*);
 - savetta (*Chondrostoma soetta*);
 - pigo (*Rutilus pigus*);
 - trota fario (*Salmo trutta trutta*);
 - storione comune (*Acipenser sturio*);
 - storione cobice (*Acipenser naccarii*);
 - storione ladano (*Huso huso*);
 - persico reale (*Perca fluviatilis*);
 - pesce gatto (*Ictalurus melas*) – nei soli corsi d'acqua individuati dalla Carta Ittica.
2. Le singole semine di specie ittiche di cui al primo comma, ad esclusione di quelle previste al successivo articolo 25, devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile dell'ufficio competente.
3. I prodotti ittici da immettere nelle acque pubbliche provinciali e in quelle comunicanti con acque pubbliche devono essere accompagnati da certificazione sanitaria comprovante la provenienza da impianti indenni da malattie infettive e diffuse nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. La certificazione di cui sopra deve essere messa a disposizione, per gli eventuali controlli anche sul luogo di consegna, delle autorità sanitarie locali preposte e degli incaricati della Provincia, prima della immissione nei corsi d'acqua.
5. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, per motivi di natura biologica e/o per una migliore e più efficace azione di ripopolamento di specie ittiche autoctone, acquisite le

opportune informazioni tecnico-scientifiche, può adottare provvedimenti a carattere temporaneo di variazione o integrazione delle specie di cui è consentita l'immissione.

Art. 22 - Zone di divieto di pesca e pesca regolamentata

1. A tutela e protezione della fauna ittica e sulla scorta delle indicazioni della Carta ittica provinciale, sono istituite le sottoelencate zone di riposo biologico nei tratti a fianco di ciascun corso d'acqua indicati:
 - A) zona salmonicola - zona A:
 - a) Roggia Versiola – dal mulino di Gruaro fino al confine provinciale;
 - b) Caomaggiore - dalla strada che collega Cinto a Mure – Sesto al Reghena (S.P. 78), a monte per m 500;
 - c) Roggia Mulino - dalla chiesa di Villanova, a valle, fino all'incrocio con la strada provinciale;
 - B) zona ciprinicola - zona B:
 - a) Lemene-Regghena - dalla loro confluenza a valle per m 250 e, a monte, per m 250 sul fiume Regghena e fino al mulino di Portogruaro sul fiume Lemene;
 - b) Loncon-Fosson - dalla loro confluenza per m 250, a monte su entrambi i corsi d'acqua, oltre a m 250 a valle sul Loncon;
 - c) Canale “La Piave Vecchia” - dalla chiusa sul fiume Piave per m 500 a valle;
 - d) Canale Grassaga – dal confine provinciale alla S.P. 56 (circa 2400 m);
 - e) Piavon – Grassaga – Brian - dalla loro confluenza per m 250, a monte, su ciascun corso d'acqua oltre a m 250 a valle sul Brian;
 - f) Dese – dal Mulino di Canove, a monte, per m 500;
 - g) Marzenego – Draganziolo - dalla loro confluenza per m 250, a monte, su entrambi i corsi d'acqua, oltre a m 250 a valle sul Marzenego;
 - h) Muson Vecchio - dalla confluenza con il Musonello, a monte, per m 500;
 - i) Canale Nuovissimo – dalla sua origine dal Naviglio Brenta per m 500;
 - l) Scolo Botta – dal ponte FF.SS. Cavarzere – Adria, a valle, per m 500;
 - m) Cave di Martellago (parte, come da cartografia);
 - n) Cave di Gaggio (parte, come da cartografia);
 - o) Cave di Praello (parte, come da cartografia);
 - p) Cave di Noale (parte, come da cartografia);
 - q) Cave di Salzano (parte, come da cartografia).
2. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente può istituire, in particolari ed individuati bacini o corsi d'acqua aventi caratteristiche di effettiva chiusura con altre acque, anche in zone di divieto di pesca, zone di ripopolamento per stadi giovanili di specie ittiche destinate all'accrescimento o alla produzione di specie autoctone per successive immissioni nei corsi d'acqua provinciali.
3. Nelle zone di cui commi 1 e 2 è vietata ogni forma di pesca.
4. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, per motivi di natura biologica e per una migliore azione di ripopolamento ittico, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può adottare provvedimenti, a carattere temporaneo, di variazione e integrazione delle zone di riposo biologico e delle zone di ripopolamento per stadi giovanili.
5. Nelle “Zone No-Kill” vige l'obbligo dell'immediato rilascio di tutte le specie ittiche autoctone catturate ovvero limitatamente a talune di esse. In dette zone è consentita la pesca dilettantistico - sportiva con le seguenti modalità:
 - a) obbligo di liberazione immediata, nello stesso ambiente in cui è stato catturato, del pesce appartenente alle specie autoctone tutelate dalla zona No-Kill;
 - b) è comunque vietato l'uso dell'ancoretta;
 - c) è vietato l'uso come esca del pesce vivo o morto;

- d) nelle “Zone No-Kill” istituite per la protezione del luccio (*Esox lucius*) è consentito l’uso di un solo amo senza ardiglione qualora venga impiegata l’esca artificiale;
- e) nelle “Zone No-Kill” istituite per la protezione della carpa (*Cyprinus carpio*) è consentito l’uso di un solo amo senza ardiglione qualora venga impiegata l’esca artificiale, granaglie e derivati, boiles o pellet;
- f) nelle “Zone No-Kill” istituite per la protezione integrale di tutte le specie autoctone è consentito esclusivamente l’uso di un solo amo senza ardiglione;
- g) devono essere rispettate, in quanto compatibili, le norme generali sulla pesca nelle acque a cui appartiene la zona No-Kill, compreso il divieto di reimmissione delle specie ittiche non autoctone catturate e l’osservanza dei periodi di divieto di pesca di cui all’art. 20;

5 bis. Le “Zone No-Kill” istituite, in cui vige l’obbligo dell’immediato rilascio di tutte le specie ittiche autoctone catturate, sono le seguenti:

A) zona salmonicola - zona A:

- a) Caomaggiore – m 500 a valle dell’attuale zona di riposo biologico;
- b) Roggia Mulino – m 500 a monte dell’attuale zona di riposo biologico;
- c) Fiume Lemene: il tratto compreso tra Portovecchio ed il Mulino di Boldara;

B) zona ciprinicola - zona B:

- a) Canale Morto di Oriago: tutto il canale fino alla confluenza con il Naviglio Brenta;
- b) Cava di Galta (tratto dell’Idrovia Veneta);
- c) Canale Vela: dalla confluenza con il canale Fossetta alla strada statale “Iesolana”;
- d) Reghena – m 500 a monte dell’attuale zona di riposo biologico;
- e) Lemene – m 500 a valle dell’attuale zona di riposo biologico;
- f) Loncon – Fosson – m 500 a monte e a valle dell’attuale zona di riposo biologico, in entrambi i corsi d’acqua;
- g) Piavon – Grassaga – Brian - a monte dell’attuale zona di riposo biologico per m 300 lungo il Grassaga e fino al ponte di via Bellamadonna, e m 300 a valle dell’attuale zona di riposo biologico nel Brian;
- h) Dese – m 500 a valle della zona di riposo biologico, fino alla confluenza con lo scolo Piovega;
- i) Marzenego – Draganziolo – m 1000 a monte dell’attuale zona di riposo biologico sul Draganziolo;
- l) Muson Vecchio – m 500 a valle dell’attuale zona di riposo biologico;
- m) Scolo Botta – m 500 a monte e a valle dell’attuale zona di riposo biologico.

5 ter. Le “Zone No-Kill esclusivamente su determinate specie” istituite sono le seguenti:

- a) per lo scolo Botta, in tutta la sua estensione, una zona No-Kill al luccio;
- b) per il fiume Sile, dal Ponte di Portegrandi a Caposile, una zona No-Kill al luccio;
- c) per il Canale Piavon, dal confine provinciale a valle fino alla zona No-Kill, una zona No-Kill al luccio;
- d) per il Rio Draganziolo, dal confine provinciale a valle fino alla zona No-Kill, una zona No-Kill al luccio;
- e) per il fiume Reghena, dal ponte de “la Sega”, incrocio S.S. 251 a valle fino alla zona No-Kill, una zona No-Kill al luccio e alla carpa;
- f) fiume Marzenego – dall’ex Mulino Zorzi alla chiusa sulla strada regionale n° 515, una zona No-Kill al luccio e alla carpa.

6. Il dirigente responsabile dell’ufficio competente può istituire zone di pesca in cui è consentito l’uso di sole esche artificiali.

7. Le zone di pesca vietata o regolamentata dal presente articolo possono essere affidate in gestione, previa sottoscrizione di apposita convenzione, ad enti pubblici, associazioni o federazioni di pescatori sportivi.

8. La tabellazione delle zone di cui al presente articolo sarà curata dalla Provincia in conformità al provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 32 della L.R. n. 19/98.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22 bis - Poteri del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia può stabilire, con proprio decreto, per ragioni di pubblico interesse o per accertate situazioni di pericolo, zone di divieto di pesca.
2. Il Presidente della Provincia può riservarsi il compimento di atti attribuiti dal presente regolamento al dirigente responsabile dell'ufficio competente, qualora ricorrano eccezionali ragioni di carattere economico-sociale e, più in generale, l'interesse pubblico della comunità provinciale, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Provinciale.

Art.23 - Novellame

1. La pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita per un periodo non superiore a 90 giorni. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente stabilisce con proprio provvedimento annuale la data di inizio, comunque non antecedente il primo marzo, e di termine comunque non successiva al 31 maggio.
2. La pesca di seme di mollusco nella zona C – salmastra di cui all'art. 2 è consentita nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può stabilire con proprio provvedimento annuale ulteriori limitazioni.
3. Le attività di cui ai commi precedenti possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di categoria "A" e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari e quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nel Piano di cui al successivo art. 33.
4. I soggetti autorizzati devono inviare alla Provincia entro il termine stabilito nel provvedimento una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del novellame, la quantità raccolta complessiva e per singole specie, nonché la destinazione del prodotto. La dichiarazione dev'essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.
5. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 24 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica previste dall'articolo 30 della L.R. n. 19/98, e assentite dalla Carta ittica provinciale, sono rilasciate dal dirigente responsabile dell'ufficio competente ad enti pubblici, ad associazioni o federazioni di pescatori dilettanti-sportivi non aventi finalità di lucro e operanti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale.
2. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, con proprio atto, dispone la documentazione necessaria al rilascio della concessione.
3. Le concessioni di cui al primo comma devono stabilire:
 - a) la dimensione dei bacini, specchi acquei e corsi d'acqua;
 - b) gli obblighi ittogenici e le specie ittiche autoctone da immettere tra quelle previste dall'articolo 21;
 - c) le condizioni da osservare per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari;
 - d) il canone annuo;

- e) le norme di sicurezza.
- 4. La durata della concessione è di anni dieci ed è rinnovabile. La stessa può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi in essa contenuti.
- 5. La regolamentazione dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque in concessione, eventualmente proposta dal concessionario, deve essere approvata dalla Provincia.

Art. 25 - Pesca sportiva in laghetti e bacini all'interno di aree di proprietà privata

1. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente rilascia l'autorizzazione per la gestione di impianti di pesca sportiva e pesca dilettantistico-sportiva riservata, all'interno di aree di proprietà privata.
2. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, con proprio atto, dispone la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al primo comma deve contenere:
 - a) la dimensione dei bacini, specchi acquei;
 - b) le specie ittiche da immettere, anche in deroga a quelle previste dall'articolo 21;
 - c) il canone annuo;
 - d) la durata dell'autorizzazione.
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere portato all'esterno alcun esemplare di specie ittica ancora in vita.
5. La durata dell'autorizzazione è di anni cinque ed è rinnovabile. La stessa può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi in essa contenuti.

Art. 26 – Autorizzazioni per pesca scientifica e per attività formative

1. Le autorizzazioni di pesca scientifica di cui all'articolo 9, lettera d) della L.R. 19/98 sono rilasciati dal dirigente dell'ufficio competente a ricercatori e loro collaboratori per comprovati motivi di ricerca scientifica, anche in deroga dei divieti di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 22. A tal fine la domanda dovrà contenere il programma di ricerca relativo.
2. Acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, con particolare riferimento all'impatto ambientale, il dirigente responsabile dell'ufficio competente può autorizzare, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'esercizio della pesca con attrezzi e modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.
3. I titolari di autorizzazioni di pesca scientifica, al termine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia copia della relazione tecnico-scientifica relativa all'attività svolta.
4. I soggetti che stanno svolgendo tirocini formativi e di orientamento possono essere autorizzati dal dirigente dell'ufficio competente a svolgere le attività di pesca e acquacoltura previste dalla convenzione e dal progetto formativo per la durata dello stesso.

Art. 27 - Pesca subacquea

1. La pesca subacquea è consentita solo nelle acque salmastre (zona C), esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di tipo "A" o "B".
2. La pesca subacquea è vietata da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole e nelle seguenti località:
 - a) a distanza inferiore a m 500 da zone di balneazione;
 - b) a distanza inferiore a m 100 da impianti di acquacoltura, natanti ancorati, opere portuali, boe e segnali marittimi e altre opere idrauliche.
3. Durante l'immersione il pescatore subacqueo ha l'obbligo di segnalare la sua presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a m 300. Se il pescatore si serve di un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante.

4. Il fucile subacqueo può essere tenuto in posizione di armamento solo durante l'immersione.

Art. 28 - Asciutte e manutenzione di bacini e corsi d'acqua

1. Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori che comportino la messa in asciutta parziale o totale di bacini o corsi d'acqua e di ogni altro intervento che interessi i corsi d'acqua, il responsabile deve darne comunicazione scritta alla Provincia.
2. Non sono tenuti all'obbligo di cui al primo comma i titolari di concessione e di autorizzazione di cui agli articoli 25 e 29 del presente regolamento.
3. Le dichiarazioni d'urgenza in merito alle operazioni di messa in asciutta di cui all'articolo 16, comma 3, della L.R. n. 19/98, devono pervenire contestualmente alla comunicazione e devono riportare i motivi di urgente e grave necessità e di pubblico interesse certificati dal Genio Civile o dal Magistrato alle Acque o dal Sindaco competente per territorio o dal Consorzio di bonifica interessato.
4. La Provincia, nei casi di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, qualora accerti la carenza o l'insufficienza delle motivazioni d'urgenza addotte, può richiedere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno i Consorzi di bonifica dovranno trasmettere alla Provincia il piano operativo dello sfalcio delle macrofite acquatiche contenente le modalità di attuazione, nonché il piano degli interventi programmati di ordinaria o straordinaria manutenzione sui corsi d'acqua di competenza. Al fine di garantire la tutela della fauna ittica, la Provincia può imporre specifiche prescrizioni al riguardo.

Art.29 – Attività di acquacoltura e piscicoltura

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, l'attività di acquacoltura e di piscicoltura, sia in acque poste in aree del demanio pubblico, sia se esercitata in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, è soggetta a concessione provinciale. Tale concessione è rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente su istanza della persona fisica o giuridica richiedente, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Carta ittica provinciale.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) l'autorizzazione o il parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo per le acque poste in aree del demanio pubblico;
 - c) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
 - d) nulla osta da parte della U.L.S.S. competente per lo svolgimento dell'attività proposta;
 - e) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento;
 - f) relazione tecnica riportante la superficie, le caratteristiche degli specchi d'acqua utilizzati e il tipo di allevamento praticato;
 - g) dichiarazione riportante modalità, località e quantità di acqua prelevata accompagnata dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
 - h) l'autorizzazione o l'assenso del titolare del fondo, ove diverso dal richiedente;
3. La concessione ha durata di cinque anni e può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi in essa contenuti.

Art. 30 - Gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva

1. Si definiscono gare di pesca sportiva le manifestazioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate al CONI. Tali gare devono essere svolte nei campi di gara fissi individuati dalla Provincia.
2. Si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale, con un

- numero di partecipanti superiore a cinquanta. Tali manifestazioni devono essere svolte oltre che nei campi di gara fissi, anche nelle apposite "zone fisse" individuate dalla Provincia.
3. Si definiscono raduni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti inferiori a cinquanta. Tali raduni possono essere svolti anche in corsi d'acqua non individuati ai sensi dei precedenti commi.
 4. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva sono vietate nel mese di gennaio.
 5. Gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva devono essere preventivamente autorizzati dal dirigente responsabile dell'ufficio competente; a tal fine le associazioni o federazioni interessate devono presentare la relativa domanda entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento. Per i raduni di pesca sportiva la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento degli stessi.
 6. Il tratto del corso d'acqua dove si svolge la gara, la manifestazione o il raduno di pesca dovrà essere chiuso alla libera pesca a partire dalle ore 12.00 del giorno precedente e fino ad un'ora dopo il termine dello stesso.
 7. Spetta agli organizzatori delle gare, manifestazioni o raduni di pesca delimitare con tabelle recanti la scritta: "GARA DI PESCA AUTORIZZATA", ovvero "MANIFESTAZIONE DI PESCA AUTORIZZATA", ovvero "RADUNO DI PESCA AUTORIZZATO" i tratti dei corsi d'acqua loro assegnati.
 8. Gli organizzatori delle gare, delle manifestazioni o raduni di pesca sportiva sono responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento delle stesse.
 9. Nelle gare, nelle manifestazioni e nei raduni di pesca sportiva, è consentita la pesca in deroga ai limiti previsti per la quantità di cattura, le misure e il periodo di divieto di cattura dei pesci.
 10. Il pesce pescato in zona ciprinicola (zona B) durante le gare, le manifestazioni o raduni di pesca deve essere mantenuto vivo e, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere reimesso nell'ambiente acquatico da dove è stato prelevato.
 11. Per le gare, manifestazioni e raduni di pesca autorizzate in corsi d'acqua della zona salmonicola (zona A), a cura e spese dell'organizzatore della gara deve essere preventivamente immesso un quantitativo di trote fario (*Salmo trutta trutta*) in misura variabile tra gr 800 e gr 1500 per ogni partecipante a seconda del campo di gara utilizzato e del numero di partecipanti previsti, secondo quanto previsto dalla Carta Ittica. Dette immissioni devono avvenire d'intesa con la Provincia e secondo le modalità di cui al citato articolo 21.
 12. Per le gare, manifestazioni o raduni di pesca sportiva in zona B e in zona C è vietata qualsiasi immissione di specie ittica fatta eccezione del canale Lugugnana del Cavrato fino a Ca' Bernarda, nel quale, previa autorizzazione del Dirigente responsabile dell'ufficio provinciale competente, è consentita l'immissione della specie ittica: Trota iridea.
 13. Nello svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca è consentito utilizzare esclusivamente i sottoelencati attrezzi: a) canne fisse, telescopiche o ad innesti; b) canne telescopiche o ad innesti munite di anelli passafilo e mulinello; c) guadino per il recupero del pesce allamato.
 14. Qualora pervengano più richieste per gare, manifestazioni o raduni concomitanti, l'autorizzazione è concessa secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) gare internazionali;
 - b) gare di campionati nazionali;
 - c) gare di campionati regionali;
 - d) gare di campionati provinciali; gare e manifestazioni a carattere regionale, provinciale, intersociale e sociale; raduni. Tra queste sarà comunque data priorità a quella avente maggiormente carattere locale.

15. Durante lo svolgimento di gare, manifestazioni o raduni di pesca è consentito l'utilizzo di sole esche naturali e la quantità di pasturazione per ogni pescatore viene di seguito fissata in relazione al tipo di evento:
- a) per le gare internazionali e quelle di campionati nazionali: kg 1 “fouillis”, kg 0,1 di “ver de vase”, kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 5 di pastura (12 LITRI BAGNATA) e kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra.
 - b) per le gare di campionati regionali e provinciali: kg 0,5 “fouillis”, kg 0,1 di “ver de vase”, kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 4 di pastura (10 LITRI BAGNATA), kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra;
 - c) per le altre gare, manifestazioni e raduni: kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 2 di pastura (4 LITRI BAGNATA), kg 0,5 di granturco e kg 0,2 di vermi di terra;
 - d) per le gare, manifestazioni e raduni di carpfishing, si applicano i quantitativi di pastura permessi per le gare internazionali previsti dalla lettera a).
15. I singoli campi gara e aree fisse di pesca possono essere affidati in gestione ad enti pubblici, ad associazioni o federazioni di pesca sportiva, mediante apposita convenzione con la quale saranno stabilite le norme di utilizzo e di particolare regolamentazione.

Art. 31 - Manifestazioni di pesca riservate a pescatori minorenni

1. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente può autorizzare manifestazioni finalizzate alla promozione dell'attività di pesca sportiva e di conoscenza dell'ambiente acquatico, a scolaresche, gruppi di minorenni e a portatori di handicap, anche non in possesso di licenza o autorizzazione di pesca di cui all'articolo 10 della L.R. n. 19/98.

Art. 32 - Riqualificazione ambientale e iniziative promozionali in favore della pesca

1. La Provincia riserva una parte degli introiti di cui all'articolo 35, comma 3, della L.R. n. 19/98 per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico, da assegnare a cooperative di pescatori professionali e loro associazioni e consorzi, federazioni di cui alla Legge 16/02/42 n. 426 e altre associazioni di pescatori dilettanti-sportivi.

Art. 33 - Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia

1. La Provincia approva il piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune ricomprese nel proprio territorio.
2. Il piano ha ad oggetto i criteri e gli indirizzi per l'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura nelle acque marittime interne, secondo principi di compatibilità ambientale e di congruità economica.
3. Il piano, in particolare, indicherà le modalità per:
 - a) il passaggio da un utilizzo per libero accesso ad un utilizzo per allocazione di risorse di cui è stata valutata la convenienza, in linea con la politica della pesca in mare e perciò in linea con la politica europea della pesca;
 - b) razionalizzare le produzioni attuali e diversificarle in modo da conferire maggiore stabilità al sistema, mantenendo nel contempo le attività tradizionali anche quali momenti culturali di valenza adriatica e mediterranea;
 - c) pubblicizzare l'azione dell'Ente rivolta agli obiettivi precedenti e contrastare deviazioni e comportamenti abusivi.
4. Il piano è aggiornato almeno ogni cinque anni o in relazione alle mutate condizioni ambientali ed economico-sociali del settore.

Art. 34 - Licenze di pesca professionale - Tipo “A”

1. Ai fini della riconferma annuale di cui all'articolo 25, comma 4 della L.R. n. 19/98, i pescatori di professione devono presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza, la documentazione prevista dallo stesso articolo.
2. Qualora venga accertata la carenza dei presupposti per la titolarità della licenza di pesca professionale tipo "A", la Provincia comunica ai soggetti interessati l'obbligo di restituzione del relativo documento. In caso di mancata restituzione la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca.

Art 35 - Sanzioni amministrative e rinvio

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. n. 19/98.
2. La sanzione proporzionale di cui all'articolo 33, comma 11, della L.R. n. 19/98 è determinata in misura pari al triplo del valore commerciale del prodotto ittico pescato, calcolato in base al listino dei prezzi all'ingrosso della C.C.I.A.A. di Venezia per il periodo di riferimento.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alle altre disposizioni normative vigenti in materia.